

REGNO D'ITALIA.

Milano 17 Novembre 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
AI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Essendo stato proposto il dubbio se i processi verbali che in esecuzione dell'art. 8 del Reale Decreto 10 Ottobre 1811 si fanno dai Cursori Comunali per comprovare la deficienza di frutti, o mobili del debitore di imposte prediali in occasione delle oppi-gnorazioni che si eseguiscono dai Ricevitori della diretta debbano, o no essere soggetti alla formalità del bollo, e del registro, S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze ha dichiarato che i pro-cessi medesimi sono compresi nell'obbligo del bollo, e del registro a termini degli articoli 24 n. 1, e 143 § 2 n. 33 del Decreto 21 Maggio 1811, e che i relativi diritti devono essere anticipati dal Ricevitore della diretta, salvo il loro rimborso a carico del debi-bitore conformemente a quanto viene osservato per tutti gli altri atti di escussione a mente dell'art. 14 del Decreto 10 Ottobre 1811.

Io comunico ai Signori Podestà, e Sindaci la premissa dichiarazione perchè ne curino l'esecuzione, ed ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

H. M.

D. 6 ns. quatre 1811.

N. 301

Legno d'Italia

il 25. di m° 1812.

II

Cancello del cassero del Circondario di Gallarate
al
Sig^r Sindaco della Comune di Legnano.

In causa di omessa intestazione
d'Estimo nel termine prescritto dal Locale
Decreto 10. Febbr. 1809, dalla Prefettura Riposte d'oltra
con d^r Lei Ordinanza 19. stante sono state messe
in esecuzione le Multe qui sotto indicate a carico
di devoni Daffidori, in conseguenza di me
sara della compiacenza del R^r Sindaco di
far preventivo non solo il Dicivitor, ma
ben anche i Multati stessi, poiché il primo esige
l

paghi alla Caja di Riposte nella scadenza
di un perfetta destra rata la tangente
di Multa dovuta al Tesoro, ritenendo quella
di spettanza della Comune, ed i secondi
verdecho entro il termine come v^r stabilito
paghino al Dicivitor med^{mo} la totalita
della somma determinata supponendo
che la causa già apiegata
I Multati sono.

Vedi avanti

Savini Giovanni { £ 20.40.
Gavighini Fratelli } " q. 80.
Borghesi Fratelli. " s. 59
In tutto — £ 35.79

Dalle quali 28.63. devono pagare al Tesoro = £ 11.81.
alla Comune = £ 17.35.44. vanno al Consorzio
per suo salvoporto da uscir.

Se il Consorzio dovrà tenere
con di me stesso

Magnaghi

12.62
11.81
35.44
35

H. 753 -

P. 6. 30. December 1801. -

Appal Infante

Cochinchina

Singapore Siam



P. 153.

Regno d'Italia-

Legnano s. Gennaio 1811. -

Il Sindaco / -

al Sig: Luigi Pandoni ricevitore Comunale / vantaggio-

Li sottoscritti sono incorsi nelle multe ad fini ape-
gnate con Prof: a Ord: a 19. Decembre prossimo pagato
per onesta intelligenza d'�试 in tempo debito.

L'aumentare delle quali: ne spetta per rapporto a
P. n. 63. al Serovo, per rapporto a P. 18. 41. a
questa Comune, e Cap. 35. rimangono per soluzio-
ni scopo - Ho l'onore di ricevibile diffidamente. -

Savini Giovanni -	10.40.
Cattigiani fratelli -	9.80.
Borsari fratelli -	3.59.
<hr/>	
	F 35.79

REGNO D'ITALIA.

Milano 1 Gennajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI.

Con Decreto di S. A. I. il Principe Vice Re io scaduto Dicembre viene ordinata una sovrimposta di millesimi sette sopra ogni scudo d'Estimo da versarsi da ciascun Comune, il di cui prodotto deve essere convertito nel pagamento, nutrimento, e mantenimento del Battaglione delle Guardie della Città di Milano, e di Venezia, e delle Compagnie Dipartimentali di Riserva istituite dalla preodata A. S. con altri Decreti dello stesso giorno.

L'esazione di tale sovrimposta dovrà eseguirsi per quattro millesimi all'epoca del pagamento della prima rata dell'imposta generale dell'andante anno 1812, protraendosi quella degli altri tre millesimi alla terza rata, e questa ne' consueti modi regolari si dovrà versare dai rispettivi Ricevitori Comunali nella Cassa Dipartimentale.

Di tale disposizione ho già ragguagliati li Signori Cancelieri Censuarj per la formazione dei Quinternetti nelle corrispondenti somme, avendoli altresì prevenuti, che prima di formare i Quinternetti medesimi prendano colli Signori Podestà, e Sindaci de' Comuni di Seconda, e Terza Classe gli opportuni concerti per aggiugnere al pagamento della detta prima rata altri sei millesimi in conto della sovrimposta del corrente anno, ed in pendenza dell'approvazione del Bilancio Preventivo, abilitandoli a tale esigenza, semprecchè loro occorra per supplire alle spese Comunali.

A questo effetto sarà loro cura di pubblicare in tempo opportuno i soliti Avvisi, affinchè ciascun Censito possa disporsi al pagamento.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

P. P.

di 9. Gennaio 1818.

S. D.
Vi prego a ricevitore
Comune, non che il Pubblico
per l'occorrente pagamento -

A. N.

Regno d'Italia -

Legnano 6. Febbraio 1817.

M. Sindaco E.

Al Sig:° Vicevitore Comunale = Sant'Giorgio -
Con Decreto di S. A. f. del 10. Xbre prospino scorso è
stata ordinata una sovrimposta di sette Milioni sopra
ogni scudo d'Ufficio da pagarsi da ciascan Comune da
convertirsi nel pagamento, e rifornimento del Battaglione
delle Guardie della Città di Milano, e di Venezia, e delle
Compagnie Dipartimentali di Riserva.

L'esazione di tale sovrimposta dovrà esaurirsi per quattro
Miloni all'epoca del pagamento della prima rata dell'
Imposta Generale dell'andante anno, e per ~~gli altri~~ tre
Miloni alla terza rata.

In pendenza pure del Preventivo, ^{dell'approssimazione} occorrendo
che, sono abilitato a far esigere altri sei Milioni
nell'epoca sudetta in conto della sovrimposta Comunale.
L'invito pertanto Sig:° Vicevitore, a dare le opportune disposizioni
per entrambi li pagamenti, il primo da versarsi nella
Capa Dipartimentale, ed il secondo a disposizione di
questa Comune.

Hho l'onore di riceverlo con distinta stima.

REGNO D' ITALIA.

Li 5. Aprile 1812.

IL CANCELLIERE DEL CENSO

del Circondario di Gallarate

Alli Signori Podestà e Sindaci del Cantone di Gallarate, e Soma.

La Direzione Generale del Censo col mezzo della Prefettura d' Olona mi fa sapere che S. A. I. con Decreto 4. Marzo prossimo scorso ha ordinato, che in conto delle spese per la formazione del Canale da Milano a Pavia questo Dipartimento d' Olona debba pagare nel corrente anno 1812. il sopraccarico di Centesimi uno, e Millesimi due.

Tale sovraimposta dovrà esigersi ripartitamente in parti eguali nelle ultime cinque rate di prediale, talche l' ammontare della prossima seconda rata dovrà essere ragguagliato a Centesimi 2. Milesimi 8. 13f15. per ogni Scudo d' Estimo cioè:
Per la diretta Gent. 2. 5. 2f3
Cattastro " -- 4f5
Per il Canale del Naviglio " -- 2. 2f5

In tutto Gent. 2. 8 13f15

Vorranno dunque li Signori Podesta, e Sindaci compiacersi d' avvertire i Signori Ricevitori da loro dipendenti, che per il versamento nella Cassa Dipartimentale colla prossima rata, si ritengono obbligati al pagamento del Capo-Soldo a favore del Ricevitore Dipartimentale qualora mancassero a soddisfarla.

Si metteranno in avvertenza li stessi Ricevitori a dirigersi alla Cancelleria per ritirare i quinternetti di scossa, e quando fossero già presso di loro, a rimetterli tosto per il conteggio, giacchè ritardandosi la spedizione, siccome questa Cancelleria comprende un riguardevole numero di Possessori così non potrebbe in tutta la sua estensione eseguire a tempo la correlativa contabilità, se non dopo la scossa della seconda rata come sopra.

Ho il piacere di salutarli con distinta stima.

MAGNACHI.

P. H. S.
P. 11. April 1812.
D.

N.° 1891.

Circolare
Regno d'Italia

Gallarate li 17. giugno 1812

L'Assistente al Consiglio di Stato

Vice-Prefetto di Gallarate

Off. Sindaco di Legnano.

Per il ricordarle l'Off. Sindaco, la Circolare di questa Vice-Prefettura del 26. gbr. 1811. N.º 3206. Della invitata ad informarmi d'una) in avanti si) sommessa) informazione alle) fidanze di) giugno. Altre) di) ieri pomeriggio sono state) accese) relazioni dai ricevitori a coda Comune.

Deo il piacere di salutatola con distinta stima.

W. Brugnoli

P. 107.

Q. M. L. n. Luglio 1812.

H. 107.

Begno d'Italia -

Legnano d. Luglio 1811.

M. Sindaco f.
al Sig: Vice-Prf: Distrattuale = Gallarate.

Nefana retrodazione di partite, e per conseguen-
za nefana cessione di foadi è stata fin' ora
fatta a questa Comune dal rispettivo Vicevitore.

~~Secondo il punto, che subordinato l'oceorrente~~
al Sig: Consigliere al Consiglio di Stato a seguito
delle Ord: n. 768c 1811. H. 3106. e 17 Giugno
prvfo: scorso H' 1891. mi fass' un dovece di
triamettene le sommestrali Tabelle ai proscritti
tempi. Ho l'onore di protestarmi colla più distinta
stima.

REGNO D' ITALIA.

Milano 10 Febbrajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D' OLONA
ALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI

Coll' attivazione del nuovo compartimento territoriale di questo Dipartimento sanzionato da S. A. I. il Principe Vice-Re con Decreto 8 Novembre prossimo passato essendo stati concentrati varj Comuni in un solo ne è derivata la necessità di stabilire come debbano contenersi i Ricevitori dei Comuni concentrati in punto delle esazioni, e conversioni delle sovrime poste, onde semplificare l'amministrazione Comunale in pendenza de' loro contratti duraturi l'incominciato triennio.

Ritenendo necessario all'oggetto di ottenere una regolare liquidazione de' conti Consuntivi, che un solo Ricevitore estingua i Mandati emessi dalli Signori Podestà, e Sindaci per le spese Comunali, ho determinato che in pendenza de' contratti de' Ricevitori delle Frazioni, e sino alla cessazione dei medesimi i mentovati Signori Podestà, e Sindaci alla scadenza delle singole rate de' pagamenti delle sovrime poste Comunali, delle Tasse Personali, dei Contributi per professioni liberali, arti, e commercio, e di qualunque entrata Comunale, o reddito di qualsivoglia specie debbano emettere in testa dei singoli Ricevitori delle Frazioni aggregate i Mandati corrispondenti alle somme che dovranno avere incassato, dedotto il salario ai medesimi dovuto in forza dei loro contratti per il versamento nella Cassa del Ricevitore del Comune denominativo, coll' obbligo al medesimo di rilasciare le corrispondenti ricevute, le quali dovranno prodursi nel saldaconto dell' annata a loro scarico

Oltre

Oltre tale misura la quale tende a regolarizzare l'amministrazione Comunale trovo altresì opportuno che i prelodati Signori Podestà, e Sindaci procurino d'insinuare, e combinare particolari convenzioni fra i diversi Ricevitori delle Frazioni con quello del Comune denominativo, affinchè ne possa risultare un solo Ricevitore, mentre con tale pratica verrà a risultare più semplice ancora il conteggio della rispettiva azienda Comunale.

In questa occasione non posso ommettere d'incaricare i Signori Podestà, e Sindaci, perchè, fermo stante il disposto dagli ordini veglianti, prevengano i Ricevitori di strettamente attenersi nell'esigenza delle sovrime poste a quelle che saranno indicate nei Quinternetti, che loro saranno consegnati dai Signori Cancellieri Censuarj, non potendo sotto qualunque titolo, o pretesto ritenerle nè in più, nè in meno, senza l'autorizzazione di questa Prefettura, sotto le pene portate dell'art. 55 della Legge 22 Marzo 1804, alle quali si ritengono strettamente obbligati.

Gradirò d'essere informato della risultanza di questa disposizione, e specialmente se si saranno procurate le suggerite convenzioni coi Ricevitori delle Frazioni.

Ho il piacere di attestar alli Signori Podestà, e Sindaci
la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

Liquido

H. M.

P. 6 m. Febbraio 1807.

2^o

D:

REGNO D'ITALIA.

Milano 4 Giugno 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO
PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA
ALLI SIGNORI PODESTÀ, E SINDACI.

Il Sig. Consigliere di Stato Direttore Generale del Censo e delle Imposizioni Dirette mi partecipa, che le disposizioni della Legge 22 Marzo 1804 sono violate dai Ricevitori della Directa negli atti di subasta, permettendosi essi di annotare a piedi degli Avvisi d'asta le vendite che hanno luogo dietro la subasta degli effetti, anzichè formare per ciascuna vendita appositi processi verbali.

Ricadendo questo abuso a danno dello Stato cui vengono defraudati i diritti di Bollo, e Registro, che gli assegna il Reale Decreto 21 Maggio 1811, deve questo essere tolto anche per essersi reso più rimarchevole dopo la dichiarazione di S. E. il Sig. Conte Senatore Ministro delle Finanze diramata con Circolare 13 Novembre 1811 N. 8883 della Direzione Generale suddetta.

Invito quindi li Signori Podestà, e Sindaci a voler porre tutta l'attenzione, e concorrere dal canto loro alla repressione totale di siffatto abuso per parte dei singoli Ricevitori.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

N^o 89.

P^{to} li. 11o Puy^o 1811.

REGNO D'ITALIA.

Milano 2 Gennajo 1812.

IL CONSIGLIERE DI STATO PREFETTO DEL DIPARTIMENTO D'OLONA

ALLI SIGNORI VICE PREFETTI,
PODESTA', E SINDACI.

La Direzione Generale del Censo, e delle Imposizioni Dirette mi ha fatta conoscere la decisione proposta dal Consiglio di Stato, ed approvata da S. A. Imperiale con Decreto 6 Dicembre p. p. relativa all'intelligenza dell'art. 52 della Legge 22 Marzo 1804 del tenor seguente.

„ Estratto dei Registri del Consiglio di Stato seduta 29 „ Novembre 1811.

„ Il Consiglio di Stato.

„ Sentita la lettura di un rapporto del Consiglio Legislativo sopra rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia sul dubbio insorto alla Corte d'Appello in Venezia sull'intelligenza dell'art. 52 della Legge 22 Marzo 1804 relativa ai Ricevitori Comunali. =

„ Ha opinato doversi dichiarare.

„ L'esposizione degli affissi per la subasta de' beni operari in pregiudizio dei debitori morosi non dà il diritto al Ricevitore di percepire i quattro danari accordatigli dall'art. 52 della Legge 24 Marzo 1804, quando i debitori pagano prima che abbia luogo la subasta. = Approvato. = Firmat. Eugenio Napoleone. =

Tale superiore determinazione servirà di conveniente direzione all'evenienza della surriferita circostanza.

Ho il piacere di dichiarar loro la mia distinta stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA Seg. Gen.

H. h.
P. li 9. Gennaro 18. N.
D.

Si comunichi al Vicevittore
Comunale l'infesta decisione
per di lese norma, e disegno-

#

H. 4.

Regno d'Italia.

Legnano 6. Febbraio 1812.

M. Sindaco.

Al Sig: Luigi Pandoni Vicevittore Comunale = Sant'Angele

Per sua uoxma, e direzione gli comunico la decisione proposta
dal Consiglio di Stato, ed approvata da S. M. f: con d: G.
Dicembre p. p. relativa all'intelligence dell'art: 51. della
Legge m. Marzo 1804. Superiormente inoltratami
^{in dei Registri}
Giratutto del Consiglio di Stato caduta n. Novembre 1811.

M. Consiglio di Stato.

Sentita la lettura di un rapporto del Consiglio Legislativo sopra
rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia sul dubbio
risposto alla Corte d'Appello in Venezia sull'intelligence dell'
art: 51. della Legge m. Marzo 1804. relativa ai Vicevittori
Comunali.

Ha opinato doversi dichiarare.

L'espressione degli affissi per la subasta de' beni appiagovuti
in pregiudizio dei debitori morosi non da il diritto al Vicevittore
di percepire i quattro denari accordatigli dall'art: 51. della
Legge m. Marzo 1804. quando i debitori pagano prima, che
abbia luog la subasta = Approvato = Firma Eugenio
Napoleone =

Sto il piacere di riceverlo distintamente.

REGNO D'ITALIA.

li 10. Maggio 1812.

IL CANCELLIERE DEL CENSO DEL CIRCONDARIO DI GALLARATE

Alli Signori Podestà, e Sindaci delli Cantoni di Gallarate e Soma.

Si devono calcolare, e darsi in iscossa ai Ricevitori Comunali nei quinternetti Prediali altri Milesimi 5. 9f40, i quali servir devono per far fronte alle spese della Misura Censuaria, il di cui ammontare dovrà esigersi dai detti Ricevitori in quattro rate eguali a contare della terza rata in avanti.

Nell' Atto che si comunica alli Sig. Podestà, e Sindaci questa Superiore disposizione sono invitati a mettere in avvertenza i Sig. Ricevitori da loro dipendenti perchè indilatamente mi facciano tenere i quinternetti di scossa per il corrispondente conteggio, diffidandoli, che in caso di ritardata spedizione, siccome questo circondario comprende un riguardevole numero di Comuni, e Possessori, così quando per la mancanza come sopra la relativa Contabilità non risultasse ultimata in tempo per la scossa della terza rata verrà imputabile a loro medesimi il difetto e dovranno ciò nonostante effettuare il pagamento alla Cassa Dipartimentale nella rata come sopra comprensivamente agli altri 3. Milesimi a compimento dei sette per il mantenimento del Battaglione della Guardia di Milano già conteggiati ne' quinternetti.

Sono pure avvertiti i Sig. Podestà e Sindaci, che colla quarta rata di pagamento dell' Imposta Prediale dovranno i Ricevitori versare alla Cassa Dipartimentale lir. 6. Cent. 37. importo della seconda parte del Bollettino delle Leggi dello scorso anno 1811. appartenenti a ciascun Comune denominativo giusta l' antecedente comparto Terroriale approvato col Reale Decreto 4. Novembre dello scorso anno 1809. e ciò coerentemente alla Prefettizia Ordinanza 2. Aprile prossimo scorso N.^o 7723, disposizione Superiore, che a loro si comunica, perchè abbia effetto l' esecuzione.

Ho il piacere di attestar loro la mia distinta stima, e considerazione.

MAGNAGHI

P. f. 78.
P. 66. Maggio 1812.